

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 26)

COMMITTENTE:

ADE S.P.A..

Sede oggetto dell'appalto:
Viale della Villetta 31/a
42125 Parma (Pr)


APPALTATORE:

**“GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI
CIG:**

Edizione:	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Revisione:	0	del:	30/05/2018		
CIG:	Controllata <input checked="" type="checkbox"/>		N __1__		
	Non Controllata <input type="checkbox"/>				

SOMMARIO

1.	PREMESSA	4
2.	DEFINIZIONI	4
3.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	6
3.1	L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.	6
3.2	LE NOVITÀ APPORTATE DAL "DECRETO DEL FARE"	8
4.	TIPOLOGIE DI INTERFERENZE.....	9
5.	AZIENDALE COMMITTENTE	9
5.1	GENERALITÀ DELL'AZIENDA	9
5.2	FIGURE AZIENDALI REFERENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO	10
5.3	FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER IL CONTRATTO.....	10
6.	AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.....	10
6.1	AREE DI LAVORO DOVE SARANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	10
7.	AZIENDA APPALTATRICE.....	11
7.1	GENERALITÀ DELL'AZIENDA	11
7.2	FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO	11
7.3	FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER L'APPALTO	12
8.	AZIENDE IN SUBAPPALTO E/O CONSORZIATE DELL'APPALTATRICE	12
8.1	GENERALITÀ DELL'AZIENDA	12
8.2	FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO	12
8.3	FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER L'APPALTO.....	13
9.	DESCRIZIONE DEI LAVORI AFFIDATI (ATTIVITA' CONTRATTUALE)	13
9.1	RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E INCIDENTI SULLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	13
10.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	17
11.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITA' INTERFERENZIALI.....	21
11.1	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI E INDOTTI.....	21
12.	STIMA DE COSTI PER LA SICUREZZA PER LE INTERFERENZE DICHIARATI DALL'APPALTATORE	28
13.	COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE.....	28
14.	CONCLUSIONI	29
15.	ALLEGATI.....	29

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 3 di 29

Revisione n.	Data	Descrizione/ modifiche

Verificato/Approvato			
Datore di lavoro	R.S.P.P.	R.L.S.	M. C.
Dr. Roberto Burchielli	Marasi Roberto	Sig. Pingani Marcello	Dott. Diego Lumelli


Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione

Luogo e Data

Timbro e Firma
L'Impresa appaltatrice

RSP

RLS

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 4 di 29

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza e salute per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.*

Al comma 3-bis *“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”.*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Prima dell'affidamento dei lavori, servizi e forniture si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.


2. DEFINIZIONI

Contratto d'opera – art. 2222 c. c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.

Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 5 di 29

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.

Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.).

In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione.

Datore di Lavoro Committente (DLC):

è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26.

Interferenza:

circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Rischi da interferenze:

sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro della committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI:

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.


Va allegato al contratto.

Misure di prevenzione e protezione:

sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI:

sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa appaltatrice.

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 6 di 29

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

3.1 L'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.

L'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell'attuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita:

“Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:


- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter (*), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'Impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 7 di 29

amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.


4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'Imprenditore committente risponde in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'Appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografi a, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 8 di 29

3.2 LE NOVITÀ APPORTATE DAL “DECRETO DEL FARE”

Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l’art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:

1. Previsione dell’incaricato (comma 3):

In alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento.

2. Esonero dall’obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):

relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.


In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall’individuazione dell’incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall'art. 26

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto *non rischioso*)

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell'Azienda, ecc.;

Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 9 di 29

4. TIPOLOGIE DI INTERFERENZE

In relazione alla definizione di interferenza lavorativa, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica **un contatto rischioso** tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti ed i normali visitatore del cimitero.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore, visitatori;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore,
- ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si possono distinguere inoltre:


- rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell'attività dell'Appaltatore;
- rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;
- rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell'ordinaria operatività dell'Appaltatore).

In definitiva, **si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi**, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa.

5. AZIENDALE COMMITTENTE

5.1 GENERALITÀ DELL'AZIENDA

Ragione sociale	ADE S.P.A..
Indirizzo Sede Legale	Str. Repubblica 1
P.Iva / Codice Fiscale	02319580342
Indirizzo Sede Operativa	Viale della Villetta 31/a 43125 Parma (Pr)
Codice ATECO	
96.03 – servizi di pompe funebri e attività connesse	
N° iscrizione Registro Imprese (REA)	
Numero REA PR - 228184	
Datore di Lavoro	Dr. Roberto Burchielli

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 10 di 29

5.2 FIGURE AZIENDALI REFERENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO

Dtore di lavoro	Burchielli Roberto
RSPP	Marasi Roberto
Medico competente	Dott. Diego Lumelli
RLS	Pingani Marcello
ADDETTI ANTINCENDIO	Rocco Arcomano – Saccucci Marco – Carta Giuseppe – Sozzi Cristina – Canetti Massimo
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	Enrico Zilioli-Marasi Roberto AED – Rocco Arcomano -
ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Burchielli Roberto - Enrico Zilioli – Marasi Roberto

5.3 FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER IL CONTRATTO

Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Enrico Zilioli – mail e.ziloli@adespa.it;
Referenti Interno per l'appalto	Geom. Giuseppe Battistini – mail g.battistini@adespa.it
Ufficio Contatti	Email: info@adespa.it PEC adespa@legalmail.it

6. AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

6.1 AREE DI LAVORO DOVE SARANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Di seguito si indicano le aree presso le quali ha accesso il personale dell'appaltatrice.

AREE ESTERNE			
	Piazzale		cortile
	Bagni		
REPARTI			
X	Spogliatoio		

*barrare il quadratino che interessa all'appalto

Orario di lavoro aziendale	Orario di apertura dei cimiteri – <u>variabile durante l'anno solare</u>
-----------------------------------	--


7. AZIENDA APPALTATRICE

7.1 GENERALITÀ DELL'AZIENDA

RAGIONE SOCIALE	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	
Codice ATECO	
Posizione assicurativa	
CCNL applicato ai lavoratori	

7.2 FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Datore di lavoro	
RSPP	
Medico competente	
RLS	
ADDETTI ANTINCENDIO eventualmente presenti nella squadra	
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO eventualmente presenti nella squadra	

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 12 di 29

7.3 FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER L'APPALTO

Preposto/i sempre presente nel caso dell'esecuzione delle attività lavorative		Telefono	
		Telefono	

Elenco dei lavoratori comunicati dall'azienda che hanno l'autorizzazione ad accedere in ADE S.p.a. per svolgere le attività in appalto e relative mansioni.

NOMINATIVO	MANSIONE	REPARTO

8. AZIENDE IN SUBAPPALTO E/O CONSORZIATE DELL'APPALTATRICE

Attività soggetta ad autorizzazione del Committente, ad oggi non prevista.

Nel caso in cui si renda necessario il ricorso al subappalto, anche parziale, l'Appaltatore dovrà informare il Servizio di Prevenzione e Protezione di ADE S.p.a. almeno 10 gg prima dell'ingresso e ricevere formale autorizzazione.


In tal caso si provvederà alla compilazione delle informazioni di cui sotto (paragrafi 8.1 – 8.2 – 8.3).

8.1 GENERALITÀ DELL'AZIENDA

RAGIONE SOCIALE	
Indirizzo	
E-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	

8.2 FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Datore di lavoro	
RSPP	
Medico competente	
RLS	

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 13 di 29

ADDETTI ANTINCENDIO eventualmente presenti nella squadra	
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO eventualmente presenti nella squadra	

8.3 FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER L'APPALTO

Preposto/i sempre presente nel coso dell'esecuzione delle attività lavorative		Tel.	
		Tel.	

Elenco dei lavoratori, mediamente presenti sul luogo di lavoro in questione e relative mansioni.


NOMINATIVO	MANSIONE

9. DESCRIZIONE DEI LAVORI AFFIDATI (ATTIVITA' CONTRATTUALE)

Attività da svolgere oggetto del contratto d'appalto	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI)
Attrezzature fornite dalla committente	Armadi
Identificazione del personale	Il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento identificativo
Orario di lavoro previsto	Orario di apertura cimitero

9.1 RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E INCIDENTI SULLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Lo scopo del presente paragrafo è quello di fornire a tutti i soggetti di organizzazioni esterne che si trovano a transitare e lavorare all'interno dei locali di **ADE S.p.a.** dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ed indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre il rischio a livelli tollerabili, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 14 di 29










Regole aziendali da osservare obbligatoriamente


Il personale esterno entrante in ADE S.p.a. deve osservare scrupolosamente le seguenti regole comportamentali:

- Rispettare il divieto di fumo
- Vietato utilizzare materiali, mezzi e attrezzature di proprietà di ADE S.p.a. se non espressamente autorizzati
- Vietato compiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di propria competenza
- Rispettare la segnaletica di sicurezza (cartelli, pannelli, etichette, allarmi, segnali luminosi) presente in azienda
- E' vietato introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose e nocive
- E' vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito se non appositamente autorizzati
- Raccogliere in modo ordinato e smaltire in modo autonomo le sostanze e i materiali che residuano dalle attività svolte, se trattasi di sostanze e materiali da voi introdotti in azienda, cercando di minimizzare l'eventuale disturbo arrecato
- Attenersi invece alle indicazioni date sulle modalità di gestione dei rifiuti per le altre tipologie di rifiuto
- Il posto di lavoro deve essere pulito alla fine dei lavori nell'arco della giornata
- Utensili, materiale o attrezzature devono, comunque, essere sistemati in modo da non costituire pericolo o intralcio
- Le vie d'accesso devono rimanere sgombre e transitabili per qualsiasi emergenza
- E' vietato ovunque il consumo di droghe e bevande alcoliche
- E' vietato modificare prese o spine
- E' vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi tipo
- E' vietato l'utilizzo delle scale cimiteriali;
- I materiali e le attrezzature in entrata dovranno essere segnalati e autorizzati al momento della registrazione in ingresso
- Non allontanarsi dal proprio posto di lavoro e non accedere alle zone non interessate dai lavori, senza averne ottenuta l'autorizzazione dal Responsabile o suo delegato, a meno che non esistano motivi particolari o condizioni di pericolo grave e immediato
- Gli Appaltatori e Lavoratori autonomi sono tenuti ad assumersi la responsabilità relativa ai rischi specifici inerenti alla propria attività
- E' responsabilità dell'Appaltatore dotare il proprio personale degli attrezzi ed utensili richiesti dai vari tipi di lavoro, in conformità alle vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza e a qualsiasi altra norma o legge vigente (e analogamente assicurarsi che ne sia dotato quello delle ditte subappaltatrici)
- E' responsabilità dell'Appaltatore disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i dispositivi di protezione individuali a loro in dotazione
- Eventuali subappalti devono essere richiesti per iscritto e per iscritto possono essere autorizzati dalla Committente

PRINCIPALI RISCHI PER LA SICUREZZA

Di seguito si fornisce scheda rischi per le operazioni a beneficio degli utenti esterni a qualsiasi titolo impegnati nelle aree di ADE S.p.a.

FATTORI DI RISCHIO	AREA				NORME DI COMPORTAMENTO
	spogliatoi	CIMITERI	ARCADE	CAMPI	
TRANSITO MEZZI (INVESTIMENTO) 	B	M	M	M	Rispettare le indicazioni della segnaletica di sicurezza aziendale Rispettare i percorsi pedonali segnalati Mantenersi ad una distanza di almeno 2 volte il raggio di evoluzione dei mezzi
URTI CONTRO OSTACOLI 	B	M	M	M	Porre attenzione alla presenza di ostacoli fissi o di materiali depositati, attrezzature, macchine e carrelli
CADUTE A LIVELLO 	B	M	M	M	Porre attenzione alla presenza di eventuali gradini di accesso ai reparti e nell'area uffici Porre attenzione all'eventuale presenza di ostacoli, materiali/attrezzature o superfici scivolose sul piano di calpestio e alle pedane di carico e scarico con dislivello
CADUTA DALL'ALTO 	B	M	M	M	Per l'esecuzione dell'appalto è necessario utilizzare >Dpi di 3 categoria per le cadute dall'alto, PLE Piattaforme di lavori elevabili o altre attrezzature che dovranno essere autorizzate dal committente; La formazione dei lavoratori dovrà essere sufficiente ad impedire tutti i comportamenti che possono portare rischi ai lavoratori ed ai cittadini durante l'esecuzione dei lavori (segregazione dell'area, cartelli di segnalazione movieri, ecc)
CADUTE DI MATERIALI DALL'ALTO 	B	B	B	B	Non transitare / non sostare al di sotto dei mezzi di sollevamento
RISCHI ELETTRICI – RISCHIO ESPLOSIONE 	B	B	M	B	Vietato toccare o aprire i quadri elettrici. Vietato caricare batterie se non autorizzati 
RISCHIO INCENDIO 	B	M	M	M	VIETATO FUMARE, USARE FIAMME LIBERE E INTRODURRE SOSTANZE INFIAMMABILI. NON USARE ACQUA PER INCENDI ELETTRICI 
RISCHIO RUMORE	B	B	B	B	
RISCHIO BIOLOGICO	B	B	B	B	

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 16 di 29

B	BASSO Rischi insignificanti e/o sotto controllo	M	MEDIO Rischi possibili, ma non frequenti. Sotto controllo	A	ALTO Rischio probabile con conseguenze anche gravi
La valutazione sopra-riportata indica il rischio residuo ottenuto in seguito all'attuazione di misure tecniche, organizzative e gestionali (procedure/istruzioni) che DEVONO ESSERE RISPETTATE senza eccezioni.					

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

E' obbligatorio indossare i dispositivi di protezione sotto indicati in ogni luogo aziendale:

- Indumenti ad alta visibilità;
- Scarpe antinfortunistica;
- Occhiali di protezione;

PROCEDURE DI EMERGENZA

La gestione delle emergenze è assicurata dalla squadra di emergenza interna di ADE S.p.a., secondo il Piano di Emergenza Aziendale

COMPORAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque, presente a qualsiasi titolo nello stabilimento, ha il dovere di segnalare ogni situazione di pericolo all'interno della sede informando immediatamente il personale.

Quando si avverte un ORDINE DI EVACUAZIONE il personale di imprese esterne e/o visitatori dovranno:

- Interrompere immediatamente i lavori in corso, mettendo in sicurezza gli utensili in uso e liberando le zone di accesso e di transito
- fermare tutte le utenze elettriche in funzione
- non avvicinarsi alla zona interessata dal pericolo
- non creare impedimenti alle operazioni di soccorso
- recarsi subito, senza correre, alle uscite di emergenza seguendo i percorsi indicati e segnalati sulle planimetrie e dalla segnaletica di emergenza installata all'interno dello stabile
- dirigersi al punto di raccolta indicato sulle planimetrie ed attendere in tale area la comunicazione di cessato allarme o nuovo ordine
- Prestare attenzione alle comunicazioni impartite dal Responsabile e dagli addetti alle emergenze.





In Caso di **INFORTUNIO** grave e urgente:

- chiamare la Squadra di emergenza interna della committente o, in caso di grave emergenza limitatamente alla formazione dell'operatore, chiamare il **118**; "Numero di Emergenza Sanitaria Provincia di Parma"
- durante l'attesa dell'arrivo dell'ambulanza informare il Responsabile del Nucleo operativo e il RUP di quanto accaduto, precisando l'ubicazione esatta e la natura dell'infortunio, e dell'arrivo dell'ambulanza; fornire i primi soccorsi cercando di mantenere la calma e allontanare eventuali persone intorno all'infortunato, coordinandosi per quanto necessario con le squadre del Committente; sgombrare le vie d'accesso per consentire l'agevole transito dei mezzi di soccorso. Informare tempestivamente la portineria centrale del Cimitero della Villetta.
- Negli altri casi avvisare il Responsabile precisando l'ubicazione esatta e la natura dell'infortunio.

Se durante l'esecuzione dei lavori si verifica un principio di **INCENDIO** il personale deve:

- sospendere immediatamente i lavori;
- chiamare la Squadra di emergenza interna della committente o, in caso di grave emergenza chiamare il **115**; "Numero di Emergenza"
- dare immediata comunicazione al Responsabile indicando il proprio Nome e Cognome, Luogo dell'accaduto, l'Ubicazione esatta e la Natura dell'incendio, Danni già riscontrati a persone e cose.

Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 17 di 29
-------------	------	----------------------------	-----------------

	<p>AVVERTIRE (in presenza di qualsiasi tipo di emergenza)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Responsabile delle emergenze o il personale interno comunicando: Tipologia emergenza, luogo, eventuali feriti. - Tentare, con l'aiuto di qualcuno di contenere i danni provocati, SENZA mettere a rischio la propria incolumità. 	
	<p>EVACUARE (se ordine impartito da squadre emergenza aziendali)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non indugiare per raccogliere effetti personali e aiutare persone in difficoltà - Utilizzare i percorsi fino all'uscita di emergenza - In presenza di fumo camminare carponi e coprire le vie respiratorie - Dirigersi al punto di Raccolta 	
	<p>ATTENDERE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non allontanarsi dai punti di raccolta - Non intralciare le operazioni dei soccorritori 	


EVACUAZIONE



CIRCOLAZIONE



10. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 18 di 29

Prima di addentrarsi nella descrizione della metodologia adottata per la valutazione dei rischi è necessario fornire le seguenti definizioni:

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (ad es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

Rischio

Probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Valutazione dei rischi

Procedimento di valutazione dell'entità del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalla presenza di un pericolo sul luogo di lavoro.

L'analisi del rischio mette in relazione l'entità del danno (D) conseguente all'esposizione al pericolo con la probabilità (P) del suo verificarsi.

La prima fase della valutazione consiste in una analisi a grande scala dei processi produttivi e nella raccolta di alcune informazioni preliminari, in particolare è necessario:

- raccogliere e visionare tutta la documentazione presente relativa agli stabili, impianti, macchine ed attrezzature;
- identificare i cicli produttivi dell'azienda;
- identificare i compiti, le mansioni e le responsabilità del personale;
- analizzare l'andamento degli infortuni in azienda;
- predisporre un elenco dei dispositivi di protezione forniti in dotazione;
- raccogliere e visionare tutta la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria (quando attuata).

Per effettuare la valutazione del rischio vera e propria è necessario:

- individuare le condizioni per un possibile incidente e le fonti di potenziale pericolo;
- individuare i soggetti esposti;
- assegnare all'evento una probabilità di accadimento fondata sugli elementi congruenti con le condizioni individuate, includendo in questi non soltanto le condizioni ambientali, impiantistiche e di natura dei materiali utilizzati nei processi di produzione, ma anche l'esistenza o meno di procedure operative, di misure di prevenzione e protezione, di controllo in essere e il livello professionale e di formazione del personale.
- valutare il danno che può derivare come conseguenza dell'incidente.

In ogni processo di valutazione dei rischi e nelle successive misure destinate ad eliminarli è poi essenziale verificare che la rimozione di una situazione di rischio non ne determini un'altra di natura diversa.


Un metodo semplice ed efficace per poter effettuare la stima del rischio e quindi definirne l'accettabilità o meno è quello della matrice, in cui le due variabili, la gravità del danno (D) e la probabilità che possa avvenire il danno (P), vengono entrambe categorizzate su 4 livelli, ottenendo così una matrice 4 x 4. Il prodotto fra le due variabili $R_k = P \times D$ è assunto come misura quantitativa della stima del rischio.

Nota: per alcuni fattori di rischio sono adottate metodologie differenti, riportate nei relativi documenti.

- **PERICOLO:** proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni;
- **RISCHIO:** probabilità che nello svolgimento della mansione affidata al collaboratore sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego e/o d'esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso;
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI:** procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Ne consegue che quando si parla di rischio "R" bisogna sempre aver presente che è caratterizzato da due elementi:

- La **probabilità "P"** di accadimento nello spazio e nel tempo;
- La **gravità del danno "D"** sull'uomo e sull'ambiente, nell'immediato e nel futuro.

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 19 di 29

La relazione tra i due elementi determina il livello di rischio.

L'obiettivo della valutazione dei rischi è mirato alla prevenzione dei rischi professionali.

Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti e si dovranno tenere sotto **controllo i rischi residui**.

In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione, i rischi residui saranno riesaminati e si considererà ulteriormente la possibilità di eliminarli o ridurli ancora, probabilmente alla luce delle nuove conoscenze allora acquisite.

La valutazione è stata condotta sulla base del controllo ispettivo anche con l'uso di apposite liste di riscontro degli ambienti di lavoro (caratteristiche dei locali, microclima, illuminazione, ...), delle attrezzature di lavoro utilizzate, delle sostanze e preparati pericolosi presenti nonché dei metodi di lavoro adottati.

Durante il controllo è stato altresì verificato la conformità di attrezzature di lavoro e impianti alle norme di legge e di buona tecnica così come l'integrità e l'efficienza dei dispositivi di protezione individuali e collettivi.

La valutazione dei rischi viene articolata mediante l'utilizzo di schede di valutazione nelle quali sono inseriti:

- la fonte di rischio analizzata
- pericoli identificati in correlazione alla fonte di rischio
- situazione dell'azienda
- azioni preventive applicate dall'azienda
- azioni correttive eventualmente necessarie per eliminare il rischio, ridurlo, contenerlo, ecc..
- calcolo del rischio residuo (PXD)
- allegati di riferimento

La fase consiste nel valutare il rischio derivante da ciascun pericolo.

A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:

- la probabilità che un pericolo arrechi danno;
- la possibile gravità del danno;
- la frequenza (e il numero) dei rischi a cui i lavoratori sono esposti.

Ai rischi deve quindi essere attribuito un ordine di priorità, che deve essere rispettato al momento di avviare le azioni di gestione.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti.

In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, poco probabile, probabile, molto probabile) e la sua Gravità del Danno (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).


Il rischio (**R**) viene definito come prodotto tra la probabilità che il danno avvenga (**P**) e la gravità delle conseguenze, definita magnitudo (**D**).

$$R = P \times D$$

La probabilità di accadimento (P) dipende anche dalla durata di esposizione al pericolo e può essere valutata anche sulla base di un'analisi storica di aziende simili o della stessa nei confronti dell'evento dannoso.

I fattori che possono influire sui valori da attribuire alla probabilità di accadimento possono essere individuati anche analizzando l'attività e valutando l'incidenza delle carenze sotto elencate:

- Carenze di procedure
- Inadeguata organizzazione del lavoro
- Carenza di mezzi di protezione
- Carenza di segnaletica adeguata
- Attrezzature non adeguate

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 20 di 29

- Operazioni troppo ripetitive
- Scarsa pulizia e ordine dei locali
- Illuminazione non adeguata
- Inadeguata formazione e informazione del personale

Tabella delle probabilità di accadimento dell'evento (P)

CRITERI	LIVELLO	VALORE
Il pericolo rilevato può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti fra loro. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa o incredulità.	IMPROBABILE	1
Il pericolo rilevato può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	POCO PROBABILE	2
Il pericolo rilevato può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio già verificatosi. Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa.	PROBABILE	3
Esiste una correlazione diretta tra pericolo ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni per lo stesso pericolo rilevato. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcun stupore.	MOLTO PROBABILE	4


Tabella gravità del danno (D)

CRITERI	LIVELLO	VALORE
Infortunio o esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibili e/o danni lievi a cose e all'ambiente	LIEVE	1
Infortunio o esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile e/o danni contenuti a cose e all'ambiente	MODESTA	2
Infortunio o esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti e/o danni significativi a cose e all'ambiente	GRAVE	3
Infortunio o esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale e/o danni estesi a cose e all'ambiente	GRAVISSIMA	4

STIMA DEL RISCHIO

			Lieve	Modesta	Grave	Gravissima
1≤R≤2	MOLTO BASSO					
3≤R≤4	BASSO					
6≤R≤8	MEDIO					
9≤R≤16	ALTO					
		GRAVITA' DEL DANNO (D)				
			1	2	3	4
Improbabile	PROBABILITA' (P)	1	1	2	3	4
Poco probabile		2	2	4	6	8
Probabile		3	3	6	9	12
Molto probabile		4	4	8	12	16

Il processo di valutazione che porta ad associare ad uno scenario talvolta complesso un giudizio espresso in forma numerica risente ovviamente di tutta una serie di incertezze ed approssimazioni.

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 21 di 29

La molteplicità dei fattori che concorrono a definire una condizione di rischio porta necessariamente a categorizzare le variabili del problema e a risentire delle incertezze nella definizione delle stesse.

Per tale motivo il livello di rischio non può essere definibile come un numero, essendo lo stesso affetto da errori di approssimazione per quanto detto, ma piuttosto come un intervallo di valori ed associare da ognuno di essi un giudizio espresso in forma lessicale.

Il giudizio espresso quindi in forma lessicale è categorizzato in quattro livelli a seconda dell'importanza/priorità del rischio stesso.

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la **Entità del rischio**, con gradualità:

Stima del rischio (R = P x D)			
1≤R≤2	3≤R≤4	6≤R≤8	9≤R≤16
Rischio MOLTO BASSO	Rischio BASSO	Rischio MEDIO	Rischio ALTO
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione	Azioni correttive da programmare a medio termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.	Azioni correttive da programmare con urgenza L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.	Azioni correttive Immediate L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.

È importante inoltre ricordarsi di effettuare verifiche periodiche per garantire che le misure preventive e protettive funzionino o siano effettivamente attuate e per individuare nuovi problemi.

La valutazione dei rischi deve essere revisionata regolarmente, in base alla natura dei rischi, al grado di evoluzione probabile dell'attività lavorativa o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o «quasi incidente».

Il S.P.P. effettuerà il riesame del processo di valutazione mettendo in atto tutte quelle azioni correttive transitorie e/o definitive immediate a salvaguardia di lavoratori e beni se a seguito delle informazioni raccolte.

Il **controllo del rischio** è costituito dalle fasi:

- predisposizione delle azioni correttive (misure di sicurezza/ interventi migliorativi) e
- monitoraggio del rischio residuo.

Le azioni correttive saranno rivolte, ove possibile, all'eliminazione del pericolo ovvero ad una riduzione del rischio associato fino ad un **livello accettabile**, tenuto conto della praticabilità tecnica ed economica; in questo caso i lavoratori saranno informati del rischio residuo.

11. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITA' INTERFERENZIALI


Si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso.

Conseguentemente le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerose e, in tal caso, deve essere compilato il quadro inerente la determinazione dei costi per la sicurezza.

I vari operatori economici presenti, in base alle proprie valutazioni, possono (e debbono) sempre segnalare un'attività interferente pericolosa e richiedere alla Committenza una modifica al DUVRI.

11.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI E INDOTTI

Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, individua a questo punto la presenza di rischi indotti dai lavoratori dell'appaltatrice negli ambienti della Committenza.

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 22 di 29


Tale individuazione è presunta in sede di DUVRI preliminare qualora elaborato in assenza di documentazione fornita dalla ditta appaltatrice, mentre si avvale delle informazioni (POS, DVR specifico, ecc..) trasmesse dall'appaltatrice in sede di DUVRI definitivo.

Per ciascun fattore di rischio/pericolo identificato è stato indicato per ciascuno di essi la probabilità di accadimento (P), l'entità del potenziale danno (D) ed il rischio (R).

La tabella descrive le azioni di coordinamento (Misure di prevenzione e protezione da adottare) per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il valore inserito nella tabella che segue riferito al **Rischio (R)**, si intende “residuo” dopo aver applicato le misure di prevenzione e protezione appositamente indicate a fianco di ogni valutazione.

AMBIENTE DI LAVORO

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
Spazi di lavoro e vie di passaggio: possibile presenza potenziale di materiali a terra durante l'orario di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	Tenere libere e pulite le zone di transito da tutto il materiale di intralcio. Evitare di depositare materiali in prossimità dei passaggi e delle uscite. Verificare la costante fruibilità delle uscite di sicurezza e delle vie di esodo da utilizzare in caso d'emergenza. Manutenzione periodica della segnaletica di sicurezza. Limitare la velocità di transito con carrelli elevatori. Mantenere gli spazi di lavoro puliti e in ordine.	2	2	4	Committente
	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	Tenere libere e pulite le zone di transito da tutto il materiale di intralcio. Evitare di depositare materiali in prossimità dei passaggi e delle uscite. Rispetto del divieto di depositare materiale lungo i camminamenti pedonali o in altre aree diverse da quelle identificate. Indossare i DPI secondo valutazione dei rischi. Mantenere gli spazi di lavoro puliti e in ordine. Stoccare il materiale in relazione alle caratteristiche dello stesso. Verificare la costante fruibilità delle uscite di sicurezza e delle vie di esodo da utilizzare in caso d'emergenza.	2	2	4	Appaltatore
Cadute a livello e scivolamenti	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	È necessario contenere l'eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata da accidentali sversamenti di sostanze e materiali delimitando la zona interessata.	1	2	2	Committente
	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	 <p>È necessario contenere l'eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata da accidentali sversamenti di sostanze e/o materiali delimitando la zona interessata. Durante le pulizie delle aree di lavoro e dei pavimenti, qualora sia presente acqua e pavimento bagnato, è obbligo segnalarne la presenza con apposta segnaletica di sicurezza. L'attività presenta attività sopra i mt. 2,00 di conseguenza è necessaria preventivamente la formazione per i lavori in quota e i DPI di 3 cat. per le cadute dall'</p>	2	2	4	Appaltatore

MACCHINE, APPARECCHIATURE, IMPIANTI

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE**

Edizione: 1

Cig:

Data Revisione: 30/05/2018

Pagina 24 di 29

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
Illuminazione	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	E' presente adeguata illuminazione naturale e artificiale.	1	2	2	Committente
Servizi igienici e spogliatoi	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	Il committente mette a disposizione propri servizi igienici al personale dell'azienda appaltatrice.	1	2	2	Committente

MACCHINE, APPARECCHIATURE, IMPIANTI

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
Transito mezzi; investimento	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	Installare apposita segnaletica di sicurezza e apposita segnaletica a terra che individua i passaggi pedonali. Divieto di parcheggiare mezzi in corrispondenza di uscite di sicurezza, vie di fuga e presidi di emergenza. Nell'area cortilizia è presente passaggio di mezzi per accedere alle bocche di carico/scarico. Utilizzo del gilet ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato.	1	3	3	Committente
	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	I mezzi utilizzati per l'accesso in azienda debbono essere parcheggiati negli spazi appositamente individuati. Divieto di parcheggiare mezzi in corrispondenza di uscite di sicurezza, vie di fuga e presidi di emergenza. Utilizzo del gilet ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato. L'accesso al cimitero deve essere eseguito esclusivamente con i DPI previsti. Il non rispetto delle disposizioni comporta l'immediata segnalazione al Responsabile	1	4	4	Appaltatore

MACCHINE, APPARECCHIATURE, IMPIANTI

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
------------------------------------	-------------	-----------	--	---	---	---	-------------------------------------

RISCHI PER LA SALUTE

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
Agenti chimici	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	Rimozione di eventuali sversamenti	1	2	2	Committente
	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore/Sub	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	Segnalare la presenza di eventuali prodotti pericolosi per la sicurezza e per la salute alla committente. Tenere sempre a disposizione e aggiornate le schede di sicurezza. Seguire le istruzioni indicate dal committente. I prodotti devono essere conservati in contenitori idonei, oltre che adeguatamente etichettati e dovranno essere segregati in appositi armadi o stanze chiuse a chiave e non accessibili a personale Cimitero/i. Indossare appositi DPI previsti.	2	2	4	Appaltatore

INCENDIO ED ESPLOSIONE

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
Incendio, esplosione	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	Fornire all'Impresa il Piano di Emergenza. L'azienda garantisce la manutenzione periodica dei presidi antincendio e relativi impianti. Esporre Divieto di fumo in tutti i locali e luoghi della committente. La ricarica delle batterie dei carrelli deve avvenire in locale aerato sufficiente a non creare accumuli di idrogeno in conseguenza al processo di ricarica. Tale processo deve avvenire ad almeno un metro da eventuali fonti d'innesco, quali elettricità.	1	4	4	Committente
	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	L'Impresa non dovrà utilizzare per le proprie attività prodotti chimici infiammabili e/o esplosivi, salvo previo consenso preventivo del Committente.	1	3	3	Appaltatore

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE**

Edizione: 1

Cig:

Data Revisione: 30/05/2018

Pagina 26 di 29

In caso di emergenza seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di emergenza. Rispetto del Divieto di fumo in tutti i locali e luoghi della committente.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
Accessi	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	L'azienda verifica le presenze tramite il cartellino di riconoscimento e l'elenco dei nominativi del personale fornito dall'appaltatrice	1	2	2	Committente
	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	L'azienda dovrà comunicare almeno il giorno prima ogni variazione in merito alle persone che dovranno accedere per l'esecuzione dei lavori e invio di relativa documentazione. I lavoratori dovranno indossare il tesserino di riconoscimento ed essere autorizzati all'accesso.	1	2	2	Appaltatore
Presenza di ditte terze impegnate in manutenzioni e/o altre lavorazioni all'interno dei vari reparti e/o struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	All'interno dei reparti, uffici e/o dell'area cimiteriali può esservi la presenza di ditte che eseguono interventi di manutenzione e/o altre lavorazioni; le aree di tali interventi sono normalmente segnalate e/o confinate al fine di poter limitare le interferenze sia con i lavoratori dell'azienda Committente che con altre eventuali imprese. Se per esigenze lavorative dovessero esserci interferenze con tali imprese la Committente dovrà preventivamente comunicarlo all'appaltatore al fine di poter organizzare una riunione di coordinamento preventiva per garantire il regolare proseguimento in sicurezza	2	2	4	Committente
	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	Per quanto riguarda l'interferenza per il transito interno ed esterno, si RACCOMANDA all'APPALTATORE di porre massima attenzione durante gli spostamenti se lo spostamento avviene anche con macchine ed attrezzature.	2	2	4	Appaltatore

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZA	GENERATI DA	SUBITI DA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	P	D	R	SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA
Informazione e coordinamento degli appaltatori.	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Comunicare i nominativi dei referenti per la sicurezza (RSPP, addetti antincendio, addetti pronto soccorso, addetti emergenza, medico competente, ecc.). Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.	1	4	4	Committente

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE**


Edizione: 1

Cig:

Data Revisione: 30/05/2018

Pagina 27 di 29

			<p>I lavori, servizi o forniture all'interno degli ambienti di lavoro del committente da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo avranno inizio mediante la promozione e la cooperazione e il coordinamento. In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, ADE S.p.a.potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. ADE S.p.a.ha stabilito che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.</p> <p>ADE S.p.a.e il Responsabile dell'impresa appaltatrice, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.</p>				
	<input type="checkbox"/> Committente <input checked="" type="checkbox"/> Appaltatore	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Appaltatore	<p>L'Appaltatore o Lavoratore autonomo, accompagnato dal Responsabile, verifica, prima di iniziare l'attività, le condizioni del posto di lavoro su cui dovrà operare, con particolare riferimento alla sicurezza e igiene del lavoro L' appaltatore deve interrompere i lavori qualora ritenesse nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.</p> <p>L'azienda appaltatrice è tenuta a segnalare l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.</p>	1	4	4	Appaltatore

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Revisione: 0	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 28 di 29

12. STIMA DE COSTI PER LA SICUREZZA PER LE INTERFERENZE DICHIARATI DALL'APPALTATORE

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso contrattuale) che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione, o alla riduzione, dei restanti rischi interferenti.

Gli oneri della sicurezza sono indicati all'interno del contratto d'appalto/ordine di lavoro.

13. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE



Ai fini del coordinamento generale si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l'Appaltatore del lavoro, servizio o fornitura:


- individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall'Azienda e dall'Appaltatore, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant'altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall'art. 26;
- organizzazione di riunioni periodiche (per contratti con tempi di attuazione superiori ad alcuni mesi) tra il Datore di lavoro o suo delegato, referente per l'appalto dell'Azienda Committente e i rappresentanti tecnici delle Imprese appaltatrici del lavoro, servizio e fornitura; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri, ove opportuni, saranno definite sede contrattuale o nella "Riunione di coordinamento e cooperazione" iniziale;
- distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall'attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile;
- erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di lavoro della Committenza o suo Delegato, potrà ordinare la sospensione le attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi.

Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto.

Resta inteso che i lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all'interno degli ambienti della Committenza.

		DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
Edizione: 1	Cig:	Data Revisione: 30/05/2018	Pagina 29 di 29

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere **munito di apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del Committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

In ogni caso, ciascuna Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all'eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:

- prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
- vigilare costantemente i lavoratori sull'uso dei DPI previsti ed in dotazione;
- informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
- segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi;
- evitare accatastamenti, specie in altezza;
- rispettare la segnaletica di sicurezza.

14. CONCLUSIONI

Le aziende si impegnano rispettivamente a mettere in atto le azioni evidenziate nel presente DUVRI.

Si ritiene quindi necessaria un'informazione adeguata e puntuale relativamente:

- procedure tecnico-organizzative riferite alle misure di sicurezza (sopralluogo preliminare, verbale, disposizioni interne, ecc.)
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva ed interventi per sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni interferenti (disposizioni interne, cronogramma informatico, ecc.)
- attività di informazione specifica per i rischi diversi e particolari connessi alle attività oggetto dell'appalto (materiale informativo, riunioni, ecc.)
- attività di formazione specifica e addestramento per i rischi diversi e particolari connessi alle attività oggetto dell'appalto (moduli e riunioni formative, simulazione evacuazione, ecc.)

15. ALLEGATI

- Contratto d'appalto/ordine di lavoro
- Richiesta informazioni Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e documentazione richiesta in allegato
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà impresa appaltatrice
- Informativa sui rischi della committente
- Eventuali Verbali di riunione di coordinamento, informazione e formazione